

CONFRONTO DI IDEE

LUCIANO EUSEBI

Il cantiere lento della riforma in materia di sanzioni penali. Temi per una discussione.

Lo scritto espone inizialmente gli aspetti essenziali delle vicende normative *in itinere* che investono la riforma del sistema sanzionatorio penale: sia con riguardo ai contenuti della legge delega n. 134/2021, sia con riguardo alla traduzione in legge di quanto affermato nella ordinanza n. 97/2021 della Corte costituzionale, in tema di delitti c.d. ostativi.

Ciò premesso, il contributo si propone come base per un dibattito sull'evoluzione futura delle modalità di risposta al reato nel sistema penale italiano, attraverso una serie di affermazioni sintetiche finalizzate a stimolare lo scambio delle opinioni.

Si esprime l'orientamento per un sistema che intenda la risposta al reato come *progetto*, piuttosto che come corrispettivo: sia attraverso la diversificazione in senso, soprattutto, prescrittivo delle pene applicabili, sia attraverso una reale finalizzazione rieducativa di tutte le condanne detentive, quando non evitabili.

Ci si interroga, fra l'altro, sul ruolo che potranno assumere le procedure di giustizia riparativa valorizzate dalla citata legge delega, come, altresì, su come nuove modalità sanzionatorie potranno favorire forme diverse di prevenzione dei reati, per esempio nell'ambito colposo.

The slow construction of the reform on the matter of criminal sanctions.

Themes for a discussion.

This essay initially explains the essential aspects of the current legal events relating to the reform of the criminal sanctioning system: both about the contents of delegated law no. 134/2021, both concerning the legal codification into law of what was stated in the decision of the Constitutional Court no. 97/2021 about impedimental offenses.

Then, the paper puts itself forward as a basis for the debate on the future evolution of the methods of responding to crime in the Italian penal system, through a series of concise considerations to stimulate the exchange of views.

This essay conveys the scope of a system that intends the response to the crime as a project, rather than as a charge: by diversifying the legal provisions and through a real re-educational purpose of all prison sentences, when not avoidable.

Furthermore, questions are raised on the role of the restorative justice procedures enhanced by the delegated law, as well as on how new systems of punishment can favour different forms of crime prevention, for example around criminal negligence.

1. Parteciperà l'art. 17 del codice penale, così com'è dal 1930, alle (ormai ineludibili) celebrazioni che saranno dedicate, fra breve, al genetliaco centenario dell'impianto normativo di cui è parte? È probabile, visto che resiste da tempo a qualsiasi progetto con cui s'intenda superare il dogma della configurazione soltanto detentiva o, marginalmente, pecuniaria delle condanne penali (eccezion fatta per le sentenze emanate dal giudice di pace): secondo un indirizzo che condiziona il modo stesso di progettare la risposta ai reati e le caratteristiche della loro prevenzione.

Nondimeno, ci troviamo a uno snodo che potrebbe risultare importante nel processo evolutivo del sistema sanzionatorio penale. Un processo faticoso, poco lineare, eppure mai arrestatosi dopo l'introduzione del nuovo ordinamento penitenziario. Tanto che si è giunti a poter constatare, oggi, un numero delle esecuzioni extracarcerarie in atto di provvedimenti penali (compresa la messa alla prova) superiore al numero delle persone detenute in carcere, sebbene un simile processo non abbia condotto, nell'ultimo mezzo secolo, al ridursi della popolazione penitenziaria, che anzi risulta ora assai maggiore rispetto a quella riscontrabile nel 1975: in parte per le aumentate esigenze di contrasto della criminalità organizzata, specie di tipo mafioso, ma soprattutto in rapporto a politiche sovente demagogiche di aumento, negli ultimi decenni, delle pene edittali, specie con riguardo ai minimi, di preclusione del giudizio previsto dall'art. 69 c.p. con riguardo alle circostanze del reato e di irrigidimento dell'accesso alle misure alternative.

Il fatto è, dunque, che risultano *in itinere* scelte non eludibili che potrebbero condurre a novità di rilievo sia per quanto concerne i reati puniti, attualmente, con pene detentive medio-lievi, sia per quanto concerne le reclusioni di lunga durata.

In merito al primo aspetto la legge delega n. 134/2021 si configura - salvo per ciò che concerne il capitolo tutto da costruire dello spazio attribuito alla giustizia riparativa - come un ennesimo compromesso che evita l'intervento sull'impianto teorico del punire nel codice penale, pur aprendo a un ruolo innovativo - che potrebbe costituire la base di sviluppi ulteriori futuri - per il giudice della condanna in sede di determinazione della pena da eseguirsi in concreto. Ciò in quanto, da un lato, tale legge non incide sul catalogo delle pene principali (al contrario della precedente legge delega n. 67/2014, rimasta a tal proposito inattuata), neppure recependo, per giunta, la proposta di rivitalizzare il ricorso alla pena pecuniaria mediante la sua applicabilità per quote. Mentre dall'altro lato - oltre a estendere l'ambito di applicabilità della messa alla prova per adulti - valorizza, quale suo punto di forza sistematico, la risorsa finora pressoché inutilizzata delle sanzioni sostitutive, abrogando quelle attuali e attribuendo direttamente al giudice della condanna la possibilità di trasformare, secondo i limiti previsti, la pena detentiva che infligge al termine del processo nelle tipologie sanzionatorie della detenzione domiciliare o della semilibertà, fin qui applicabili da parte della magistratura di sorveglianza solo dopo la sentenza definitiva, come pure del lavoro di pubblica utilità e della pena pecuniaria (il che però, a parte gli effetti di economia processuale, non pare in grado di produrre alcun contenimento significativo delle presenze in

carcere). Senza aver accolto, tuttavia, la proposta volta a ricomprendere fra le sanzioni sostitutive applicabili anche l'affidamento in prova al servizio sociale: ipotesi la quale avrebbe rappresentato - essa sì - una svolta di fondo, poiché avrebbe permesso di chiudere la fase del processo con una risposta sanzionatoria non più quantificata, pur sempre, in termini aritmetici (nell'ottica della corrispettività rispetto al reato), bensì di tipo programmatico ovvero, in sostanza, prescrittivo.

Ferma, dunque, l'attesa per le modalità di traduzione in un decreto legislativo dei principi di delega sopra richiamati, emerge, altresì, l'esigenza urgente di dare risposta in sede parlamentare (è in discussione un testo alla Camera dei deputati), per ciò che riguarda il regime di esecuzione delle pene detentive applicabili nei confronti dei reati di maggiore gravità, ai rilievi contenuti in Corte cost. (ord.) n. 97/2021 circa i profili di illegittimità concernenti la disciplina dei delitti c.d. ostativi: stante il rinvio dell'udienza presso la Corte, per la decisione definitiva in materia, al 10 maggio 2022. Il che fa emergere il nodo di una necessaria revisione complessiva del regime di cui all'art. 4-*bis* (e fors'anche del regime di cui all'art. 41-*bis*) ord. penit.: così che si possa tener conto delle ben note problematiche soggiacenti a tali norme senza tuttavia ostacolare quei percorsi rieducativi i quali, se attendibilmente compiuti, possono assumere, proprio con riguardo agli ambiti della criminalità cui quelle norme si riferiscono, una funzione particolarmente significativa di contrasto rispetto all'attrattività delle scelte di vita più gravemente antisociali.

Nel contempo - e questa volta rispetto all'intera tipologia dei reati e delle pene comminate - risulta indispensabile riflettere sulle modalità attraverso le quali si vorrà attuare il proposito della richiamata legge delega n. 134/2021 di assicurare «l'accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena», così che l'esito favorevole degli stessi «possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena»: aspetto, questo, che potrebbe avere un impatto del tutto inedito e di notevole incidenza sull'intero sistema della risposta penale ai reati.

2. Ciò premesso, può essere utile identificare alcuni temi onde interrogarsi sui punti di convergenza che possano sussistere in sede penalistica con riguardo al futuro delle modalità di risposta al reato. Senza con ciò essere necessariamente condizionati dalle decisioni connesse alle vicende legislative *in itinere*. E tenendo conto, in ogni caso, di come lo strumentario sanzionatorio disponibile risulti tutt'altro che indifferente sia rispetto alle modalità

d'intervento sui reati, sia rispetto ai criteri stessi di costruzione delle fattispecie.

Con una precisazione: nelle commissioni di riforma inerenti alla materia in esame si è soliti muovere (è stata esperienza anche di chi scrive) da proposte concrete, piuttosto che da un confronto circa le finalità e le dinamiche costitutive delle sanzioni penali, in quanto esso, si ritiene, potrebbe risultare divisivo e ostacolare a priori il possibile accordo su soluzioni pratiche. Si tratta di un approccio realistico in sede operativa, ma che implica il rischio di scelte dettate da ragioni contingenti (per esempio, il sovraffollamento penitenziario) piuttosto che da una visione d'insieme, e dunque prive di un inquadramento sistematico che le accrediti, dando ad esse stabilità, sul piano politico-criminale e anche dinanzi alla pubblica opinione. È probabilmente compito dei penalisti, pertanto, cercare di offrire un retroterra di sensibilità condivisibili, oggi, circa lo strutturarsi futuro della giustizia penale.

Queste, dunque, alcune proposizioni, soltanto esemplificative, intorno alle quali potrebbe forse realizzarsi un dialogo e, attraverso di esso, uno scambio di pareri:

- La pena non è da intendersi come un'entità corrispettiva rispetto al reato, che ne riproduca analogicamente, visualizzandola, la negatività e che si ritenga poter essere identificata, come tale, dal legislatore o dal giudice. Del resto, non esiste alcuna tipologia o quantità di pena *giusta in sé*: la pena risponde sempre a scelte discrezionali umane, che è necessario rendere esplicite.

- I provvedimenti penali dovrebbero assumere, pertanto, caratteristiche non già ritorsive, ma *progettuali*, secondo un modello preventivo conforme ai principi della Costituzione.

- In tal senso, il contenuto di simili provvedimenti dovrebbe manifestare, in qualsiasi caso, attitudine *motivazionale*, cioè idoneità a promuovere, nei loro destinatari, scelte personali di responsabilizzazione verso il reato commesso, di affrancamento dai legami criminosi e di reimpostazione dei propri stili comportamentali secondo legalità; ma anche idoneità a rendere meglio percepibili da parte dei consociati, già attraverso il disposto edittale, le ragioni del sussistere di un dato precetto normativo.

- Nel contempo, i medesimi provvedimenti sono chiamati a far sì che non possa usufruirsi di benefici materiali conseguiti attraverso attività criminose.

- La tipologia e la durata delle pene, pertanto, andrebbe stabilita sia sul piano edittale, sia sul piano giudiziario (considerate, in quest'ultimo caso, le specificità del caso concreto con riguardo alla colpevolezza soggettiva, e considerati,

altresì, fatti rilevanti che siano intervenuti dopo la commissione del reato) secondo quanto appaia indispensabile per poter realisticamente conseguire le finalità predette.

- La garanzia dell'agente di reato rispetto a eccessi sanzionatori di natura intimidativa o neutralizzativa dipende, in effetti, dall'opzione per un simile modello preventivo, in quanto rivolto a obiettivi di integrazione (e non di espulsione) sociale del condannato e, dunque, non indifferente al futuro esistenziale di quest'ultimo. Laddove, invece, il paradigma retributivo, configurando la pena come ritorsione, finisce per sottintendere un modello preventivo fondato sulla deterrenza, senza alcun limite sicuro circa i suoi limiti.

- Il conseguimento della finalità risocializzativa produce, d'altra parte, prevenzione generale, in quanto consolida l'autorevolezza delle norme trasgredite e contribuisce a destabilizzare le organizzazioni criminali. Tenuto conto del fatto che la prevenzione generale stabile nel tempo non è quella - contingente - di tipo intimidativo, suscettibile sempre di manifestarsi inefficace nei casi in cui l'agire criminoso riveli *chance* consistenti di rimanere impunito, bensì quella che si fonda su profili di adesione personale al rispetto dei precetti normativi.

- Si dovrebbero privilegiare, pertanto, modalità sanzionatorie non detentive, incentrate soprattutto sul *fare*, piuttosto che sul mero *subire* la privazione di diritti. Quando tuttavia, già a livello edittale o in sede giudiziaria, fosse ritenuto necessario il ricorso alla reclusione in carcere, questa dovrebbe caratterizzarsi pur sempre, in concreto, secondo una natura progettuale orientata al reinserimento del condannato nella società. Con ciò evitandosi di limitare, nei fatti, all'esecuzione extracarceraria l'interesse per il perseguimento del fine rieducativo imposto dalla Costituzione e di suffragare, rispetto a determinate categorie di detenuti, l'esistenza di un doppio binario punitivo, riconducibile al distinguo fra diritto penale ordinario e diritto penale 'del nemico'.

- Va peraltro valutato se sia necessario mantenere - è la problematica dell'ergastolo - forme di condanna detentiva che facciano dipendere il fine pena da un giudizio specifico sull'assenza di persistente pericolosità grave del detenuto, in base al percorso rieducativo intrapreso nel corso dell'esecuzione. Nel caso di risposta affermativa, peraltro, andrebbero previsti giudizi di rivalutazione obbligatori, secondo termini stabiliti dalla legge: anche con la possibilità di fissare a posteriori, se intervenuti determinati elementi nella fase esecutiva, una data certa del fine pena.

- Stante l'impossibilità nell'immediato di rideterminare caso per caso le pre-

visioni edittali, la riforma del sistema sanzionatorio penale non potrà che muovere, in una prima fase, da interventi legislativi che modifichino la risposta sanzionatoria a partire dalle entità di pena oggi previste o da categorie particolari di reato (come si fece, ad esempio, per i provvedimenti di depenalizzazione a inizio 2016). Appare tuttavia necessario mitigare almeno alcune delle scelte edittali (specialmente in rapporto ai minimi), o connesse ad aggravanti, attuate attraverso le politiche ‘securitarie’ (ma non soltanto) dell’ultimo ventennio. Come altresì dovrebbero rivalutarsi alcune asperità storiche dell’apparato punitivo che producono una carcerazione non opportuna o non necessaria (si pensi al concorso fra artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, che può portare a pene detentive molto elevate anche nei confronti di autori di reato marginali, essi stessi tossicodipendenti).

- La riforma in materia di sanzioni penali fatta propria da molteplici commissioni che si sono occupate del tema in questi anni, e di maggior impatto sistematico, resta la dilatazione nella loro gamma delle pene principali. In particolare, onde non rendere il sistema troppo complesso, chi scrive aveva formulato, nell’ambito dell’iniziativa sulla riforma del codice penale promossa dall’AIPDP, un progetto per l’introduzione di un’unica nuova pena principale - la pena *prescrittiva* - suscettibile di prevedere sia obblighi di fare, applicabili con il consenso del condannato, sia divieti, comprensivi se necessario di provvedimenti interdittivi o implicanti, secondo una modulazione operata dal giudice, la detenzione domiciliare (v. in *aipdp.it* e in *discrimen.it*).

- Per tale via si supererebbe, fra l’altro, l’inveterata configurazione della pena quale corrispettivo aritmetico del reato (e lo stesso assunto secondo cui non potrebbe prescindere da una simile quantificazione in sede di condanna). Un passaggio, quello proposto, che inciderebbe, peraltro, sul modo di concepire - come già si diceva - l’inflizione stessa della pena detentiva.

- Si tratterebbe dunque di archiviare il ruolo suppletivo, che non gli è proprio, oggi attribuito al tribunale di sorveglianza al fine di rendere possibili esecuzioni penali non implicanti, *ab initio*, la detenzione in carcere, così da riportare simili scelte al processo di cognizione: riconsegnando la magistratura di sorveglianza al suo compito originario rivolto a gestire, con gli opportuni interventi (e, in particolare, attraverso le misure alternative), i percorsi di esecuzione della pena. Del pari, sarebbe opportuno rinunciare, altresì, all’artificio in forza del quale si preveda - onde non incidere per ragioni politiche sull’identificazione di principio della condanna penale con la reclusione - che percorsi sanzionatori extracarcerari possano essere disposti dal giudice della cognizione solo attraverso sanzioni sostitutive (secondo il modello della legge

delega n. 134/2021).

- Si pone, rispetto alla pena prescrittiva nelle sue diverse articolazioni, il problema concernente l'ammissibilità della sua sospensione condizionale: dovendosi in ogni caso evitare che la disciplina in materia risulti meno favorevole di quella concernente la reclusione.

- Andrebbe in ogni caso perseguita la rivalutazione della pena pecuniaria attraverso il modello delle quote. Tale risorsa, per una gamma non insignificante dell'agire anti giuridico lucrativo, costituirebbe una risposta sanzionatoria concreta, ma non destabilizzante la vita del condannato e del suo contesto familiare: assumendo significato, del resto, anche sul piano rieducativo, in quanto si sostanzierebbe in una contribuzione supplementare periodica (di fatto, avente carattere fiscale) alle esigenze solidaristiche della convivenza civile precedentemente disattese attraverso la condotta criminosa.

- L'introduzione della pena prescrittiva e, in parte, quella della pena pecuniaria per quote aprirebbero a due importanti innovazioni circa il processo di cognizione. La prima consistente nel coinvolgimento inedito del giudice - attraverso l'interazione, circa i programmi prescrittivi, con l'UEPE e, secondo alcune proposte, con la stessa magistratura di sorveglianza - rispetto al percorso futuro della persona condannata. La seconda consistente nel rendersi possibile, al termine del processo, un'interazione con l'agente di reato in merito alle conseguenze sanzionatorie: fatto quest'ultimo importante sia in quanto anticipa, rispetto alla fase esecutiva, la ripresa di un rapporto costruttivo tra l'agente medesimo e l'ordinamento giuridico, con evidenti riflessi positivi sul piano della prevenzione speciale, sia in quanto rende meno probabile l'attivarsi successivo di un contenzioso.

- Le innovazioni predette appaiono perseguibili attraverso disposizioni che consentano un rinvio temporalmente limitato dell'udienza conclusiva del processo dopo l'avvenuta decisione sui fatti e sulle responsabilità, senza necessariamente accedere allo schema di un vero e proprio processo *bifasico*. Simile contenuta dilatazione del processo di cognizione sarebbe ampiamente compensata, peraltro, dal venir meno, in tal modo, dei procedimenti presso il tribunale di sorveglianza, dopo la condanna definitiva, per l'ammissione alle misure alternative applicabili fin dall'inizio dell'esecuzione, come pure dal già segnalato ridursi prevedibile del contenzioso.

- Appare in questo senso necessario riscrivere la norma sulla determinazione giudiziaria della pena, superando l'idea che il giudice sappia cogliere intuitivamente un *quantum* della medesima adeguato ai parametri vigenti della gra-

vità del fatto e della capacità a delinquere: così da identificare il compito del giudice nell'individuare la risposta sanzionatoria indispensabile, secondo i limiti edittali legislativamente fissati rispetto alle diverse tipologie sanzionatorie, onde perseguire in rapporto al fatto colpevole le finalità predette di credibile reintegrazione sociale del condannato (anche tenendo conto, è ovvio, della pericolosità emergente dal fatto), nonché di praticabile riparazione delle conseguenze del reato. Si tratterebbe di prevedere, inoltre, le ipotesi in cui venga attribuita al giudice l'alternativa tra diverse modalità sanzionatorie (detentiva, pecuniaria o prescrittiva), come pure le tipologie dei provvedimenti prescrittivi adottabili, onde evitare il rischio di una costruzione meramente potestativa degli stessi.

- L'ambito di utilizzabilità della sospensione del processo con messa alla prova per gli adulti, su richiesta dell'imputato, potrebbe essere ulteriormente esteso, anche in considerazione del numero consistente di detenuti dei quali non è rilevata una caratteristica di pericolosità. Del resto, la massima anticipazione temporale di un percorso che assuma significato antinomico rispetto alla commissione del reato riveste un'evidente significato in termini di prevenzione (con ciò emergendo, peraltro, l'incongruenza odierna per cui la gestione del reato attraverso un programma, piuttosto che attraverso una reclusione, è possibile dopo la condanna definitiva, nei casi in cui l'affidamento in prova sia applicabile senza ingresso in carcere, oppure già durante il processo, con la messa alla prova: ma non al momento della condanna, mancando tuttora una pena principale di carattere prescrittivo. Semmai si tratta di domandarsi (specie in rapporto a eventuali estensioni del ricorso alla prova) se in determinati casi sia ipotizzabile ammettere su richiesta dell'imputato la prosecuzione del processo nel corso stesso della prova ai soli fini di un'eventuale sentenza assolutoria, rinunciando con ciò a privilegiare il ruolo dell'istituto in oggetto come strumento di deflazione del contenzioso.

- Risulta in ogni caso necessaria una revisione che attribuisca organicità alle molteplici norme le quali - ben oltre il disposto dell'art. 162-ter c.p. - prevedono effetti favorevoli conseguenti a condotte *post delictum*. Un'adeguata incentivazione delle medesime, a fini attenuanti o estintivi (anche attraverso la proposta identificazione come categoria penalistica autonoma del c.d. delitto riparato), potrebbe infatti risultare proficua sia in termini di ripristino a posteriori delle esigenze di tutela dei beni offesi dal reato, sia in termini di deflazione processuale. Nella medesima prospettiva dovrebbe valutarsi la possibilità di introdurre, come a suo tempo proposto, l'ipotesi di un'archiviazione *meritata*.

- Si tratta di definire, poi, le modalità dell'efficacia favorevole per l'imputato che sia da attribuirsi, come richiede la legge delega n. 134/2021, a procedure validamente attuate di giustizia riparativa, sia anteriormente alla condanna definitiva, sia durante la fase dell'esecuzione penale. In proposito va osservato che la legge delega identifica in sostanza il concetto di giustizia riparativa (*restorative justice*) con quello di mediazione penale. Sebbene, peraltro, tale identificazione sembri sempre più acquisita anche nei documenti internazionali, deve rilevarsi che i percorsi di mediazione vanno pur sempre inquadrati entro l'ambito della richiamata evoluzione in senso *progettuale* riguardante, nel suo complesso, la risposta penalistica ai reati: posto, del resto, che solo nel quadro di una risposta al reato consistente in un *programma* possono trovare spazio forme di riparazione in favore delle vittime. Appare importante evitare, infatti, che l'apertura al rilievo delle procedure di mediazione rappresenti sì un elemento di prestigiosa novità per il diritto penale, con riguardo ai casi in cui tali procedure risultino praticabili, ma lasci inalterata la modalità ordinaria del punire.

- I nuovi strumenti che possono assumere effetti favorevoli per l'imputato rispetto all'applicazione ordinaria della pena (al di là delle circostanze attenuanti o estintive già previste e del ricorso ai riti speciali) risultano consistere, dunque, o in un percorso di *probation*, secondo l'istituto della messa alla prova, o nell'adozione di condotte *post delictum* aventi significato ripristinatorio oppure riparatorio, o in una procedura di mediazione penale (inserita o meno in un programma di messa alla prova). Quest'ultima, in particolare, riveste notevole spessore dal punto di vista preventivo (speciale e generale) poiché anticipa il più possibile, e dunque già nella fase del processo, quella rielaborazione dei fatti di reato, anche attraverso impegni riparativi, che ordinariamente è rinviata, *ex art. 13, terzo comma, ord. penit.*, alla fase esecutiva della pena: una rielaborazione tanto più pregnante in quanto condotta nel rapporto con la parte offesa (o con un soggetto esponenziale dei beni aggrediti).

- La mediazione e gli altri strumenti della giustizia (*lato sensu*) riparativa orientano, inoltre, a comprendere che il fine prioritario del procedimento penale dinanzi a un reato non è condannare, nel senso classico del termine, ma (per quanto possibile) *fare verità*, oltre il mero accertamento storico, sull'accaduto, attivando rispetto a ciò percorsi di responsabilizzazione e, comunque, interrompendo prassi comportamentali, o attività, criminose. Così che le diverse risorse sanzionatorie siano serventi, in tale sua funzione, al processo e non viceversa.

- Una delle utilizzazioni più interessanti della giustizia riparativa appare riferi-

bile, peraltro, al contesto pre-processuale, in quanto procedure mediative attuate con successo potrebbero permettere rispetto ad alcune tipologie di reato (oltre alla non presentazione della querela, ove prevista) una pronuncia di archiviazione o di non luogo a procedere. È noto a tal proposito, per esempio, un ampio progetto predisposto nel 2010 con riguardo a imputazioni colpose di *malpractice* nel settore sanitario, per fini di contrasto della c.d. medicina difensiva.

- Posto che la mediazione penale si realizza in sede extragiudiziarica e implica che gli uffici preposti rendano una relazione particolarmente complessa al giudice (riferita non già al contenuto dei dialoghi, bensì alla qualità della responsabilizzazione nei confronti dei fatti addebitati emersa da parte dell'imputato nel rapporto con la parte offesa), si manifesta di particolare importanza garantire il rapporto di fiducia tra magistratura e uffici di mediazione, definendo legislativamente i requisiti necessari per la costituzione degli stessi come pure per la formazione e per la nomina dei mediatori, nonché i criteri dei giudizi che i mediatori sono chiamati a esprimere.

- Come si accennava in premessa, è altresì necessario garantire che, sebbene il carcere non costituisca certamente modalità elettiva onde perseguire finalità risocializzative, anche la detenzione in carcere sia effettivamente orientata a tali finalità, che potrebbero essere meglio perseguite se la popolazione penitenziaria si riducesse in modo significativo. La finalità rieducativa nell'ambito della reclusione non può essere ricondotta, pertanto, alla mera applicazione delle misure alternative, ma deve caratterizzare in maniera non solo formale le attività svolte all'interno del carcere, specie per quanto concerne l'assicurazione di lavoro, o formazione lavoro, qualificanti.

- Perché il percorso rieducativo in carcere sia seriamente perseguito, e perché la diversificazione del sistema sanzionatorio penale non si risolva in una maggiore penalizzazione inincidente sui tassi di detenzione penitenziaria, potrebbe essere opportuno definire obiettivi sufficientemente precisi di riduzione della popolazione penitenziaria in favore dei nuovi strumenti di risposta al reato, prevedendo che le risorse in tal modo liberate vadano a beneficio del ruolo degli educatori nonché degli uffici per l'esecuzione penale esterna. Quanto alla gestione della vita in carcere la presenza della polizia penitenziaria andrebbe riferita più puntualmente ai compiti propri di un servizio di polizia, valorizzando per gli altri aspetti, oltre a quelle amministrative, le professionalità del servizio sociale, secondo le diverse competenze in esso presenti.

- È necessario, come già espresso in premessa, superare presunzioni che im-

pediscano di attribuire valore a percorsi rieducativi effettivamente compiuti anche con riguardo ai delitti più gravi. Lo stesso atteggiamento in rapporto alla collaborazione di giustizia, per quanto concerne i reati qualificati oggi come 'ostativi', dovrà essere valutata nell'ambito del giudizio sul percorso rieducativo.

- Andrebbe comunque sottoposta a verifica l'intera problematica riguardante il rilievo, con i relativi criteri, attribuito alle diverse tipologie delittuose previste dall'art. 4-*bis* ord. penit., in aggiunta al rilievo ordinario della sola pena detentiva inflitta, circa l'applicabilità nel tempo dei provvedimenti adottabili dalla magistratura di sorveglianza in fase esecutiva.

- Va garantita l'effettiva congruenza rispetto ai fini perseguiti attraverso l'art. 41-*bis* ord. penit. delle misure connesse all'applicazione di tale norma. È altresì da valutarsi l'opportunità di ricondurre l'applicazione della medesima e l'adozione dei relativi provvedimenti a decisioni assunte dall'autorità giudiziaria, ancorché su proposta del ministro della giustizia (intervenendo attualmente il tribunale di sorveglianza soltanto sulla base del reclamo presentato ai sensi dell'art. 41-*bis*, comma 2-*quinqüies*, ord. penit.).

- Complessivamente, appare necessario riprendere il tema del coordinamento tra il ricorso a illeciti penali e a illeciti amministrativi (vale a dire, fra gestione del fatto illecito affidata, rispettivamente, all'autorità giudiziaria o all'autorità amministrativa), specie in rapporto all'auspicabile estensione nella loro gamma delle sanzioni penali non detentive. Del pari si tratterebbe di chiarire, anche in rapporto alle pronunce CEDU, i requisiti che impongono di considerare, almeno per certi aspetti, illeciti formalmente amministrativi come sostanzialmente penali, così da identificare le normative rispetto ad essi applicabili.

- Del pari, si tratta di riflettere su come una maggior estensione delle modalità penalistiche di risposta al reato possa favorire, in coordinamento con le sanzioni amministrative, forme più adeguate di tutela dei beni rilevanti. Ciò, per esempio, con riguardo alla problematica del reato colposo, circa la quale appare necessario superare un criterio della penalizzazione dipendente dalla gravità intrinseca dell'evento lesivo prodottosi: considerata l'ordinaria incidenza preponderante, a tal proposito, del caso, in rapporto all'attivazione di medesime condotte rischiose, segnate dallo stesso disvalore. È palese, del resto, che la prevenzione degli eventi non voluti dipende, invece, da un efficace controllo di tali condotte, realizzabile essenzialmente, presupposta la serietà dei controlli, attraverso un congruo utilizzo di sanzioni non detentive ammini-

strative o penali, riferito alla violazione delle cautele doverose. Così che all'eventuale verificarsi dell'evento non voluto possa risponderci aggiungendo consistenti obblighi di carattere *lato sensu* riparativo.

- Si tratterà altresì di valutare se l'introduzione, nel 2016, della nuova figura di illeciti (già penali ma resi) esclusivamente civili, e nondimeno sanzionati anche con una 'sanzione pecuniaria civile' in funzione del loro rilievo non esclusivamente privato, debba considerarsi occasionale o possa assumere un ruolo sistematico, suscettibile di riguardare casistiche ulteriori.